

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA

## *Regolamento Disciplinare*

Relativo alla sezione A

\*\*\*\*\*

**Approvato il 27.03.2014**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Responsabilità disciplinare, prescrizione e comunicazioni**

1. *Il procedimento disciplinare avviato dal Consiglio regionale dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana (di seguito "Ordine") nei confronti degli iscritti all'albo degli psicologi è volto ad accertare la sussistenza di violazioni delle norme deontologiche.*

2. *Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n.56.*

3. *Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto processo.*

4. *L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. L'inizio del procedimento disciplinare, coincidente con la notifica dell'atto recante l'indicazione degli addebiti e delle regole di cui si ipotizza la violazione, interrompe la decorrenza del termine prescrizione. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.8.*

#### **Art. 2**

##### **Astensione e ricusazione**

1. *Il consigliere, nella qualità di componente il Consiglio dell'Ordine, ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti casi:*

- a) *se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore dell'incolpato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;*
- b) *se è in relazione di coniugio, parentela o affinità sino al quarto grado, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro dell'incolpato, del suo difensore o della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;*
- c) *se ha motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con l'incolpato, con il suo difensore ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;*
- d) *se ha deposto nella vertenza come persona informata dei fatti;*
- e) *se ha dato consigli o manifestato pubblicamente il suo parere sulle vicende oggetto del procedimento;*
- f) *in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.*

2. *L'astensione e la ricusazione devono essere proposte al Consiglio con atto scritto ovvero dichiarate a verbale nel corso della seduta, con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate.*

3. *L'astensione e la ricusazione sospendono temporaneamente la seduta. La decisione sulla dichiarazione di astensione o sulla proposta di ricusazione è adottata dal Consiglio*

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA

## *Regolamento Disciplinare*

Relativo alla sezione A

\*\*\*\*\*

*allo stato degli atti, senza la presenza del componente che ha chiesto di astenersi o che è stato ricusato. Qualora il Consiglio ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la richiesta di ricusazione, il componente o i componenti astenuti o ricusati non partecipano al procedimento, ma non vengono sostituiti.*

*4. Se l'astensione o la ricusazione riguarda il Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente dell'Ordine, o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.*

## **Capo II** **FASE PRELIMINARE**

### **Art. 3** **Archiviazione immediata**

*1. Ad eccezione del caso di richiesta proveniente dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, il Consiglio, il Presidente, o, in sua vece, il Vicepresidente o un Consigliere delegato dal Presidente, che opera coadiuvato dalla Commissione deontologica della quale svolge funzioni di coordinatore, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare, passando immediatamente all'archiviazione, allorquando:*

- a) i fatti palesemente non sussistano;*
- b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;*
- c) i fatti non siano stati commessi da un iscritto all'Ordine.*

*2. Nel caso di cui alla lett. c del comma 1 del presente articolo, ed ove l'incolpato sia uno psicologo iscritto nell'albo di altro Ordine, si procede a trasmettere gli atti al Consiglio dell'Ordine competente a promuovere l'azione disciplinare.*

*3. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato, e viene comunicato con lettera raccomandata a/r al professionista interessato, qualora questi ne fosse a conoscenza,.*

### **Art. 4** **Accertamenti preliminari**

*1. Qualora non ricorrano i presupposti per procedere all'archiviazione immediata, il Presidente o in sua vece il Vicepresidente o un Consigliere delegato, coadiuvato dalla Commissione Deontologica di cui svolge funzioni di coordinatore, può convocare l'iscritto a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di almeno 10 giorni, quindi si procede alla sua audizione.*

*Nel caso in cui l'iscritto non si presenti all'invito senza giustificazione, lo stesso verrà riconvocato con le stesse modalità.*

*Della convocazione viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente o in sua vece dal Vicepresidente o dal Consigliere incaricato e dall'iscritto.*

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA

## *Regolamento Disciplinare*

Relativo alla sezione A

\*\*\*\*\*

### **Capo III**

#### **APERTURA E ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

##### **Art. 5**

##### **Apertura e termine del procedimento disciplinare**

1. *All'esito degli accertamenti preliminari, qualora il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente o il Consigliere incaricato, coadiuvato dalla Commissione Deontologica di cui svolge funzioni di coordinatore, non decida di archiviare, ne riferisce al Consiglio dell'Ordine per l'apertura formale del procedimento disciplinare, ponendo a disposizione dei Consiglieri tutti gli atti e documenti pervenuti, nonché i verbali delle deposizioni raccolte. Il Consiglio decide l'archiviazione del caso, ovvero un ulteriore approfondimento dell'istruttoria ovvero l'erogazione di una sanzione disciplinare. Nella redazione del verbale dell'adunanza consigliere vengono omesse le generalità dell'indagato.*

2. *Ove non si sia proceduto all'archiviazione, il Presidente, sentito il Consiglio, formula con precisione gli addebiti da contestare all'incolpato, stabilisce la data dell'adunanza del Consiglio per il giudizio, nomina un Consigliere relatore, tra i componenti della Commissione Deontologica. Provvede altresì a comunicare all'incolpato, mediante raccomandata A/R, entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio avente esecutività immediata:*

- a) la menzione circostanziata degli addebiti;*
- b) l'avvertimento che l'incolpato o il suo difensore può prendere visione degli atti istruttori, depositati presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine;*
- c) il termine perentorio di 30 giorni entro il quale l'incolpato o il suo difensore può produrre le proprie difese scritte e le eventuali istanze istruttorie;*
- d) l'indicazione del luogo della data e dell'ora in cui avrà corso il giudizio disciplinare;*
- e) l'avvertimento che qualora l'incolpato non si presenti all'adunanza del Consiglio di cui alla lettera d) si potrà procedere in sua contumacia.*

##### **Art. 6**

##### **Le sedute e la fase istruttoria**

1. *Nel luogo, data e ora fissati e comunicati, il Consiglio si riunisce per la celebrazione del giudizio disciplinare. Il Presidente del Consiglio dirige il dibattimento. Il Consigliere relatore designato ai sensi dell'articolo 5 comma 2, espone i fatti addebitati e l'esito delle fasi istruttorie che hanno preceduto la seduta.*

2. *Il Consiglio procede all'istruttoria, ammettendo i mezzi di prova, anche a richiesta di parte, ritenuti rilevanti, e dispone l'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione considerati utili per la decisione, quali, ad esempio, dichiarazioni, informazioni e documenti. L'incolpato può produrre memorie e documenti fino a dieci giorni prima della seduta fissata, e può farsi assistere da un difensore (avvocato o collega).*

3. *Se nel corso della seduta il fatto risulta diverso da come descritto nell'atto di incolpazione, ovvero emerge altro illecito disciplinare, il Consiglio modifica l'accusa e la comunica all'interessato.*

5. *Conclusa l'istruttoria dibattimentale, l'incolpato, ovvero il suo difensore, svolge oralmente le proprie difese e assume le proprie conclusioni. Può presentare una memoria scritta.*

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA

## *Regolamento Disciplinare*

Relativo alla sezione A

\*\*\*\*\*

6. *Qualora non sia possibile completare nella stessa seduta gli adempimenti istruttori previsti, il Consiglio dell'Ordine rinvia il procedimento ad altra seduta.*

### **Art. 7 Verbale**

1. *Il processo verbale della seduta è redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente, ed è sottoscritto da entrambi.*

2. *Il verbale deve contenere: la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno; il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni; la menzione della relazione istruttoria; l'indicazione, se presenti, del Procuratore della Repubblica competente per territorio, dell'incolpato e del difensore, dell'esponente e delle persone informate dei fatti; le dichiarazioni rese dai presenti; i provvedimenti adottati dal Consiglio e le relative votazioni; la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.*

### **Capo IV SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO RILEVANZA DELLA SENTENZA PENALE DECISIONE DEL PROCEDIMENTO**

### **Art. 8 Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale**

1. *Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, in qualsiasi momento, può disporre la sospensione, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio.*

2. *La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.*

3. *La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653, c.p.*

4. *Il procedimento disciplinare è sospeso in caso di cancellazione dall'albo del professionista incolpato. Il professionista cancellato è iscritto in un apposito registro istituito presso il Consiglio Nazionale, consultabile da tutti gli Ordini. Il procedimento prosegue in caso di successiva iscrizione del medesimo professionista allo stesso albo o ad altro albo degli psicologi, e sono fatti salvi gli atti compiuti prima della sospensione.*

### **Art. 9 Decisione e pubblicazione**

1. *Esaurito il dibattito, il Consiglio dell'Ordine si ritira in camera di consiglio per deliberare e previa discussione sulle proposte di sanzioni, assume la decisione con votazione segreta. Il Presidente pone in votazione le proposte di sanzione formulate, a*

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA

## *Regolamento Disciplinare*

Relativo alla sezione A

\*\*\*\*\*

*cominciare da quella avente ad oggetto la sanzione più grave.*

*2. Salvo quanto previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 221/2005, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. Le astensioni vanno computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo, ma non rilevano ai fini dell'approvazione della decisione. In caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.*

*3. La decisione è pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, entro il termine di 30 giorni dalla seduta nel corso della quale è stata assunta.*

*4. Il Segretario provvede ad annotare in calce all'originale della decisione la data del deposito e provvede a notificarne copia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio entro i successivi 20 giorni e, per conoscenza, in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale.*

### **Art. 10**

#### **Requisiti e notificazione della decisione**

*1. La decisione del Consiglio deve contenere:*

- *nome, cognome, luogo e data di nascita dell'incolpato;*
- *esposizione dei fatti;*
- *svolgimento del procedimento;*
- *motivazione;*
- *dispositivo recante l'indicazione dei voti favorevoli, dei voti contrari, degli astenuti;*
- *la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;*
- *la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere relatore, e, se assunta nel corso della seduta del Consiglio dell'Ordine, anche dal Segretario;*
- *la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese e anno;*
- *l'avviso che avverso la decisione può essere proposta impugnazione mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.*

*2. La decisione è notificata entro 20 giorni dalla pubblicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato e al Procuratore della Repubblica competente per territorio. In caso di irreperibilità del professionista, si provvede mediante affissione per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine e all'Albo del Comune dell'ultima residenza dell'interessato.*

### **Art. 11**

#### **Sanzioni disciplinari**

*1. Ai sensi dell'art. 26 della L. 56/89, possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:*

- a) *l'avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri;*

# ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA

## *Regolamento Disciplinare*

Relativo alla sezione A

\*\*\*\*\*

- b) *la censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa;*
- c) *la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;*
- d) *la radiazione dall'Albo, che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale, ovvero nel caso di cui all'art. 26, co. 3, L. 56/89.*

### **Art. 12**

#### **Efficacia dei provvedimenti disciplinari**

1. *In caso di annullamento del provvedimento disciplinare da parte del Tribunale, con apposita deliberazione, il Consiglio dell'Ordine competente, eseguite le valutazioni del caso, decide se limitarsi a prendere atto della sentenza di annullamento, adottando, ove necessario, i provvedimenti conseguenti, ovvero se proporre impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.*

### **Art. 13**

#### **Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni**

1. *I provvedimenti di sospensione e radiazione sono annotati immediatamente sull'albo.*

2. *Il Consiglio dell'Ordine può disporre che un estratto delle deliberazioni recanti provvedimenti disciplinari sia pubblicato sul sito web e, per una volta, sul Bollettino dell'Ordine Regionale.*

3. *I provvedimenti sanzionatori e l'atto di archiviazione sono inseriti, in originale, nell'apposito archivio dell'Ordine e nel fascicolo personale dell'iscritto.*

4. *L'accesso a tali atti è consentito nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241.*

### **Art. 14**

#### **Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

1. *Il regolamento entra in vigore dalla data della deliberazione assunta dal Consiglio dell'Ordine.*

2. *I procedimenti disciplinari iniziati con deliberazione del Consiglio dell'Ordine adottata prima dell'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, sono disciplinati dalle disposizioni anteriori.*

3. *I procedimenti disciplinari iniziati con deliberazione del Consiglio dell'Ordine adottata successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.*